



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 4

Circolare
Prot. R.U. 67492

Roma, li 10 agosto 2010

OGGETTO: Direttiva 2010/48/UE della Commissione _ Controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi_ Obbligatorietà nell'uso dei ponti sollevatori e delle fosse di ispezione_ Fonometri.

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stata pubblicata la Direttiva 2010/48/UE del 5 luglio 2010 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Stante la valenza della Direttiva in oggetto, le cui disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sono in fase di recepimento e tenuto conto dei contenuti innovativi presenti nella stessa, questa Direzione Generale intende rendere edotte sin d'ora codeste Direzioni Generali circa taluni aspetti meritevoli di attenzione, in relazione ai quali si propone un opportuno adeguamento della normativa vigente.

1) FOSSE DI ISPEZIONE E PONTI SOLLEVATORI

Un aspetto saliente del nuovo testo è contenuto nell'art.1, nel quale si dispone l'integrale modifica e sostituzione dell'allegato II alla 2009/40/CE, " ELEMENTI DA CONTROLLARE OBBLIGATORIAMENTE ".

Nel nuovo allegato, al punto 4, " REQUISITI MINIMI DI ISPEZIONE ", si rileva un diverso approccio della Direttiva rispetto alla precedente, essendo introdotta tra " Elementi da controllare" e " Causa del difetto", la voce " METODO "(n.d.r. di ispezione) .

Il " METODO " introdotto è uno degli gli aspetti innovativi della Direttiva.

In particolare, nell'ambito della ispezione degli elementi di cui al punto 5 " ASSI; RUOTE PNEUMATICI E SOSPENSIONI ", sotto la dicitura " METODO", ai punti 5.1.1 (Assi), 5.1.2 (Fuselli), 5.1.3 (Cuscinetti delle ruote), 5.2.2 (Ruote), 5.2.3 (Pneumatici), 5.3.1 (Molle e stabilizzatori), 5.3.2 (Ammortizzatori), 5.3.3 (Tubi di torsione...), 5.3.4 (Attacchi sospensioni), è scritto : **Esame visivo con il veicolo sopra una fossa di ispezione o su un ponte sollevatore.....**

Medesima indicazione si rileva inoltre al punto 6 " TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO".

Si fa qui specifico riferimento alle sedi presso le quali gli Uffici Provinciali della Motorizzazione svolgono mansioni di Istituto ai sensi della Legge 1 dicembre 1986 n. 870; stante la valenza della norma le attrezzature a disposizione dei tecnici dell'Amministrazione dovranno

perciò, laddove necessario, essere adeguate e conformi alla previsione normativa sopra rappresentata.

Poiché i tempi per il necessario adeguamento non potranno essere troppo dilatati rispetto alla data di recepimento della Direttiva in questione, si ravvisa l'opportunità, già da ora, che le Direzioni Generali in indirizzo informino gli operatori privati interessati della esigenza che si dotino dei sopraindicati impianti (fossa di ispezione o ponte sollevatore), onde evitare sospensioni delle attività con conseguente danno all'utenza.

Vale la pena precisare che le strumentazioni talvolta utilizzate, quali telecamere per la visione dal basso degli elementi di cui ai punti 5 e 6, non saranno più ammesse.

2) FONOMETRI

Sempre nella Direttiva in parola, nell'allegato II, al punto 8 " EFFETTI NOCIVI " , in corrispondenza dell'elemento 8.1.1 " Sistemi di protezione dal rumore ", sotto la dicitura " METODO ", troviamo: Valutazione soggettiva (a meno che l'ispettore ritenga che il livello sonoro è ai limiti del consentito, nel qual caso può essere effettuata una misurazione fonometrica).

Orbene, premessa la obbligatorietà del possesso dello strumento FONOMETRO, omologato ai sensi delle vigenti disposizioni, nel prendere atto di quanto stabilito nella Direttiva in questione, si evidenzia che la prova da obbligatoria diviene facoltativa, in base alla valutazione soggettiva del tecnico. Il responsabile tecnico valuterà pertanto la necessità o meno di effettuare la prova fonometrica sul veicolo sottoposto a revisione.

Considerato che siamo in vigenza di una sostanziale trasformazione del protocollo MCTCNet (V. D.D. prot R.D. 3986 del 11/08/2009 e circolare applicativa prot R.U. 79298 del 11/08/2009), che la direttiva 2010/48/UE è ancora in fase di recepimento, che l'attuazione del nuovo processo relativo alla prova fonometrica necessita dell'adeguamento dei software PCS (PCStazione) e PCP (PCPrenotazione), previsti nell'aggiornamento dell'allegato tecnico al D.D. 3986 in corso di pubblicazione, si ritiene conveniente correlare la gestione della prova fonometrica alla fase di adeguamento PCS, PCP di cui alla nuova versione di MCTCNet (Adeguamento nelle officine del PCP e PCS).

In sostanza questa funzionalità sarà gestita dal PCPrenotazione e dal PCStazione con l'entrata in vigore di MCTCNet2.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

